



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del: 28/06/2024 Atto N. 27

OGGETTO: Approvazione Tariffe Tari 2024 e conseguente variazione al Bilancio di Previsione 2024/2026 e al Dup 2024/2026 (variazione n.8_2024)

L'anno duemilaventiquattro addì ventotto del mese di giugno alle ore 18:08 si è riunito, in Videoconferenza ai sensi dell'art. 73 della legge 17 Marzo 2020, n 18, il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria di prima convocazione.

NOMINATIVO	RUOLO	PRESENTE	ASSENTE	SEDE
1. CARLETTI AGNESE	SINDACO	Si		
2. FABBRIZZI FABIO	VICE SINDACO	Si		
3. ROCCHI NICOLA	CONSIGLIERE		Si	
4. ROSSI LUCIANO	CONSIGLIERE	Si		
5. DAMIANI FEDERICA	CONSIGLIERE	Si		
6. FASTELLI GILBERTO	CONSIGLIERE		Si	
7. PICCHIERI ALESSIA	CONSIGLIERE	Si		
8. MORELLI PAOLO	CONSIGLIERE	Si		
9. PARRETTI ORIETTA	CONSIGLIERE		Si	
10 NUTARELLI IURI	CONSIGLIERE	Si		
11 GUCCIONE PIER FRANCESCO	CONSIGLIERE	Si		

Totale Presenti: **8**

Totale Assenti: **3**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presidente Sig. CARLETTI AGNESE
- Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa CHIACCHIO ANNALISA
- La seduta è Pubblica.

Il Presidente, riscontrato il collegamento simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le modalità di svolgimento della seduta, accertandosi che i presenti:

- a) abbiano potuto visionare gli atti all'Ordine del giorno;
 - b) possano intervenire nella discussione in corso;
 - c) manifestare il voto.
- attraverso la piattaforma telematica denominata Avaya Scopia.

Indi, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO atto che l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) testualmente recita: "*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);...*";

VISTO che la disciplina della TARI é prevista nella Legge di Stabilità n° 147 del 27/12/2013 nei commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691 e che il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le relative tariffe in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO l'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità nazionale di regolazione dei servizi pubblici, rinominandola ARERA, anche le competenze regolatorie in materia di servizio integrato di gestione rifiuti urbani, tra cui al punto h) anche l'*approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale*;

VISTO il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione del piano economico-finanziario per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

- la deliberazione Arera n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"
- la deliberazione arera n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani".
- la deliberazione Arera n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024- 2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativatrasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";

Preso atto che, ai sensi dell'art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Considerato che il Comune ha approvato con:

- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 31/07/2023 IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2024/2026.
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/12/2023 N. 53 LA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2024/2026;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/12/2023 N. 54 IL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 ED ALLEGATI

DATO ATTO che la nuova tassa, ai sensi del comma 642, é dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e che il comune nella

commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l'apposito regolamento comunale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158;

CONSIDERATO che gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che la TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

CONSIDERATO che la tariffa é composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;

TENUTO CONTO che le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche" con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate per la TIA e la TARES, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile;

DATO ATTO che il comma 683 della citata Legge di Stabilità stabilisce che spetta al Consiglio Comunale approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 31 del 30/06/2022 è stato approvato il Piano Economico Finanziario del Servizio Rifiuti per l'anno 2023 ai fini tari e pef pluriennale arera 2022/2025, predisposto dall'Autorità d'Ambito ;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 26 in data odierna con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 aggiornato, il Piano Economico Finanziario predisposto secondo la normativa vigente dall' autorità d'ambito per l'anno 2024 con un costo complessivo di € 600.279,00;

RITENUTO che per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del Piano Finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei costi fra fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal D.P.R. 158/1999, della normativa provinciale del nuovo metodo tariffario rifiuti (MRT -2) di cui all'art. 1 comma 527 della l.205/2017, della normativa Arera in materia e delle disposizioni del regolamento comunale del tributo comprese le esenzioni e le riduzioni previste ;

VISTI:

- l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato all'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";

- l'articolo 1, comma 169, Legge 296/2006 dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al 2024;
- che il termine originario previsto dall'articolo 3, co. 5-quinquies del DL 220/2021, fissato al 30 aprile di ciascun anno, è stato prorogato al 30 giugno 2024 dall'articolo 7 del DL 39/2024;

ATTESO che, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. 214/2011, e ss.mm.ii., la deliberazione di approvazione delle tariffe è inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

RITENUTO opportuno, come negli anni passati, assicurare misure di sostegno al comparto produttivo applicando, anche per l'anno 2023, in via automatica, senza necessità di presentazione di apposita dichiarazione, agevolazioni fiscali in materia di TARI, volte a garantire, per ciascuna tipologia di attività, un aggravio di spesa, rispetto all'anno 2012, non superiore all' 80%, considerando comunque gli aumenti del pef;

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato alla presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

VISTE le nuove tariffe TARI 2024 rideterminate sulla base del predetto Piano Finanziario, sia per quanto riguarda le utenze domestiche che non domestiche, e allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTI i coefficienti ka e kb applicati ai sensi del DPR 158/1999, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il regolamento per l'applicazione della TARI approvato deliberazione consiliare n° 38 del 22/07/2014 e S.M.I., ultima modifica con deliberazione consiliare n.14 del 28/04/2023;

Considerato inoltre che con l' approvazione del pef 2024 (c.c. n. 26 del 28/06/2024) e delle tariffe occorre procedere a variare il Bilancio di Previsione 2024/2026 in entrata ed in uscita;

RITENUTO di provvedere in merito mediante apposita variazione di bilancio;

ATTESO che l'art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/000, prevede che gli enti rispettino durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'[articolo 162, comma 6](#);

ATTESO che l'art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/000, prevede che gli enti rispettino durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'articolo 162, comma 6;

ACCERTATO che l'ente non si trova in una delle situazioni previste dall'art. 195 (utilizzo di entrate a destinazione specifica) e art. 222 (anticipazione di Tesoreria) del Tuel;

RICHIAMATO l'art. 175, comma 2, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ai sensi del quale "2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater";

VISTI i seguenti Allegati:

Variazioni al Bilancio di previsione 2024/2026

Quadro dimostrativo del pareggio 2024-2026

Quadro di controllo equilibri 2024-2026

VERIFICATO che il bilancio di previsione 2024/2026 per effetto della citata variazione pareggia;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/00;

UDITO l'intervento del Sindaco che illustra la proposta ricordando che la tariffa deve coprire le legge integralmente i costi del servizio e che, come ogni anno, è stato fatto un grosso lavoro per far sì che gli aumenti non gravassero eccessivamente nè sulle famiglie nè sulle attività;

in assenza di altri interventi, all'unanimità dei voti favorevoli resi per alzata di mano dai n. 8 (otto) consiglieri presenti e votanti


DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

1. di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 in data odierna;
2. di approvare per le utenze domestiche, per l'anno 2024, i coefficienti Ka e Kb utili ai fini della determinazione delle parti fisse e variabili della tariffa, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, rispettivamente nella misura indicata nel prospetto allegato che costituisce parte integrante sostanziale al presente atto;

3. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 per le utenze domestiche e non domestiche sulla base dei sopra indicati coefficienti come meglio specificato nell'allegato che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di confermare, come negli anni passati, le misure di sostegno al comparto produttivo, senza necessità di presentazione di apposita dichiarazione, agevolazioni fiscali in materia di TARI, volte a garantire, per ciascuna tipologia di attività, un aggravio di spesa, rispetto all'anno 2012, non superiore all' 80%;
5. di dare atto che sull'importo del tributo sui rifiuti si applica il tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 9 del D.Lgs 30 Dicembre 1992, n. 5804, aliquota deliberata dalla Provincia;
6. di approvare, ai sensi dell'art. 175 del d.lgs 267/2000 la variazione al Bilancio di previsione 2024/2026 come da Allegato "Variazioni al Bilancio di previsione 2024/2026 allegati";
7. di dare atto
 - che a seguito della variazione di cui alla presente deliberazione viene consentito il mantenimento di tutti gli equilibri e del pareggio del bilancio di previsione 2024-2026 (come da prospetti allegati) che si provvede contestualmente alla modifica del DUP 2024_2026 e alla successiva modifica del peg,
 - che l'Organo di Revisione ha espresso parere favorevole sulla variazione di bilancio e che lo stesso è allegato alla presente deliberazione

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV comma, del D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267 con separata votazione resa parimenti unanime dai n. 8 (otto) consiglieri presenti e votanti.



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI
Provincia di Siena

Rif.to proposta: n. 13 del 18/04/2024

Oggetto: Approvazione Tariffe Tari 2024 e conseguente variazione al Bilancio di Previsione 2024/2026 e al Dup 2024/2026 (variazione n.8_2024)


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000

San Casciano dei Bagni, lì 18/04/2024

IL RESPONSABILE
RUSTICI CINZIA

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI
Provincia di Siena

Rif. Proposta: n. 13 del 18/04/2024

Oggetto: Approvazione Tariffe Tari 2024 e conseguente variazione al Bilancio di Previsione 2024/2026 e al Dup 2024/2026 (variazione n.8_2024)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000

San Casciano dei Bagni, lì 23/04/2024

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
RUSTICI CINZIA**

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO CARLETTI AGNESE	IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa CHIACCHIO ANNALISA
---------------------------------------	---------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

**IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa CHIACCHIO ANNALISA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati dell'ente, ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.